



# COMUNE DI MATTIE

## Città Metropolitana di Torino

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 3, D.LGS. 18.8.2016 N. 175 ANNO 2018 RILIEVO ALLA DATA DEL 31.12.2017**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30, presso , convocato per DETERMINA DEL SINDACO, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Francesca VERNETTO	SINDACO	Assente
Daniela Perrachon	CONSIGLIERE	Presente
Roberta Armando	CONSIGLIERE	Assente
Emilio Bellando	CONSIGLIERE	Presente
Massimo Gulli	CONSIGLIERE	Presente
Valter Agesilao	CONSIGLIERE.	Assente
Danila FAVRO	CONSIGLIERE	Presente
Pierfrancesco Sacco	CONSIGLIERE	Presente
Marina Pittau	CONSIGLIERE	Presente
Eugenio Sica	CONSIGLIERE	Assente
Paolo Giacomo Lucino	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 7 Assenti 4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mazzolari Maria Grazia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Perrachon Daniela assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **Deliberazione di C.C. n. 24 del 28-12-2018**

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20, comma 3, D.Lgs. 18.8.2016 n. 175 – anno 2018 – rilievo alla data del 31.12.2017.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a. "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. , entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;

Questo Comune con propria deliberazione C.C. n. 27 del 27.09.2017 ha deliberato in merito;

Ricordato inoltre che:

- questo Ente ha varato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate", approvato con decreto n. 3 del 26.3.2015 del Sindaco, omologato – per quanto di competenza – con deliberazione C.C. n. 14 del 15.5.2015;
- tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è stato trasmesso con lettera prot. n. 1140 del 27.3.2015 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale alla voce Amministrazione TraS.p.A...rente - Disposizioni Generali - Atti Generali;

- il Sindaco ha predisposto e sottoscritto in data 22.3.2016 una relazione sui risultati conseguiti, trasmessa, con lettera prot. n. 3420 del 30.3.2016, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale. La relazione conclusiva è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 20.4.2016.

Tenuto conto che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Considerato di poter mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune, atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Vista la deliberazione n. 19 adunanza 19.7.2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che pone le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 19.8. 2016 n. 175.

In particolare la suddetta deliberazione rileva che il processo di razionalizzazione, nelle sue formulazioni straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni, nonché costituisce l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

Inoltre, riguardo la motivazione a corredo del provvedimento di ricognizione, la deliberazione rileva:

- in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente;
- in caso di servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Il provvedimento di ricognizione deve definire anche il perimetro delle società indirette, detenute cioè per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico, con conseguente implicito riferimento alle norme dell'art. 11-*quater*, D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e al "gruppo amministrazione pubblica" citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini della ricognizione le società indirette (quotate e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica "allegato A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Atteso che dallo stato degli atti di cui al precedente comma risulta che per questo Comune:

- le partecipazioni dirette, per le quali si registrano quote irrisorie di capitale di proprietà in capo al Comune, devono sussistere in quanto rese obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali;
- le partecipazioni indirette, che comunque si riconducono in capo al Comune per il solo fatto che sia necessaria la partecipazione diretta con la società madre, coinvolgono una

realità societaria decisamente imponente rispetto all'entità partecipativa di questo Comune con uno spazio propositivo ed operativo in materia pressoché nullo;

Rilevato che alla data del 31.12.2017 questo Comune registra le seguenti partecipazioni societarie:

#### PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE:

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.A... - SMAT S.p.A.. - con una quota dello 0,00002% per la gestione del servizio idrico integrato;
- ACSEL S.P.A... per la gestione di servizi di carattere ambientale (quali ad esempio: rifiuti urbani e nettezza urbana; energia con fonti alternative e rinnovabili; cattura, osservazione sanitaria e rifugio di cani randagi), oltre alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi dei Comuni della Valle di Susa - con una quota del 1,08%;
- GRUPPO di AZIONE LOCALE ESCARTONS E VALLI VALDESI S.r.l. con una quota dello 0,0086% per il reperimento e la gestione dei fondi necessari allo sviluppo del territorio.

Trattasi di società "in house", affidatarie dirette di servizi di interesse generale nei confronti delle quali il Comune esercita il cosiddetto controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;

#### PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE:

##### Detenute dalla ACSEL S.p.A.

1. Aysel Energia SRL, 100%

##### Detenute dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

###### soc controllate da Smat:

- Risorse Idriche S.p.A... 91,62%
- AIDA Ambiente S.r.l. 51,00%

###### società partecipate da Smat:

- SAP S.p.A. 44,92%
- S.I.I. S.p.A. 19,99%
- Nord Ovest Servizi S.p.A. 10,00%
- Mondo Acqua S.p.A. 4,92%
- Environment Park S.p.A. 3,38%
- Società Canavesana Acque S.r.l. 8,33%

##### Le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:

- ACSEL ENERGIA SRL 1,08%
- RISORSE IDRICHE S.P.A. 0,00002%
- AIDA AMBIENTE S.R.L. 0,00001%
- SAP S.P.A. 0,00001%
- S.I.I. S.P.A. 0,00000%
- NORD OVEST SERVIZI S.P.A. 0,00000%
- MONDO ACQUA S.P.A. 0,00000%
- ENVIRONMENT PARK S.P.A. 0,00000%
- Società Canavesana Acque S.r.l. 0,00002%

Atteso che nella ricognizione straordinaria effettuata con deliberazione C.C. n. 27 del 27.09.2017 era emerso che la Società Acsel Energia SRL partecipata al 100% dalla controllata ACSEL S.p.A.

- era priva di dipendenti e con n. 2 amministratori, numero pertanto superiore a quello dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b);
- registrava un fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, comma 2 lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies).

A tal proposito ACSEL S.p.A. con lettera prot. n. 7633 del 06.12.2018 (protocollo del Comune n. 3729 del 07.12.2018) ha comunicato l'iter per la fusione per incorporazione di Acsel Energia SRL con effetto dal 2019;

Confermato che:

- la partecipazione diretta alle sopra elencate società consente la produzione di servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla istituzionalità delle prestazioni e dalla necessità di gestione specializzata del patrimonio comunale. Esse pertanto risultano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Non pare quindi congrua la loro dismissione per impossibilità concreta di riassunzione di tali servizi in modo diretto, a causa della carenza strutturale e di organigramma in merito da parte di questo Ente.

- per le partecipazioni societarie indirette il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, anche in relazione all'esiguità delle quote e quindi all'esiguità del potere decisionale, auspica l'assunzione di adeguate misure di monitoraggio e, se del caso, razionalizzazione da parte di chi detiene la guida societaria, partecipando ai tavoli in merito e tenendo presente i relativi criteri normativi.

A tal proposito si richiama la capacità di esercitare il controllo in dette società come definita dall'art. 2 T.U.S.P. e si rileva che, pur sussistendo il controllo analogo congiunto, in quanto sancito nello statuto non si concretizza in modo costante e definitivo (ma solo legato alle alleanze temporali politico-amministrative) "un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata".

Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa.

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto come prescritto dall'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera "b", D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Rilevato che la proposta di deliberazione è stata trasmessa al Revisore dei conti per il parere di competenza e preso atto che l'organo di revisione ha prodotto comunicazione di non soggezione a parere dell'atto stesso;

Sentito l'intervento del Consigliere Pittau Marina che dichiara che l'atto è delibera derivante da una struttura della normativa ma che il voto è favorevole pur con la difficoltà di affrontare un argomento complesso e ostico;

**A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE DA' IL SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:**

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.

## DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la ricognizione al 31/12/2017 di tutte le società in cui questo Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica "allegato A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
3. di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, trattandosi di società che svolgono funzioni di interesse generale come meglio illustrate in "Allegato A";
4. di prendere atto che per quanto riguarda la soc. indiretta Aysel Energia srl , partecipata al 100% da Aysel S.p.A..., la stessa verrà fusa per incorporazione all'interno della società controllante ACEL S.P.A... con effetto dall'esercizio 2019;
5. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

## SUCCESSIVAMENTE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per la tempestiva definizione procedurale;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE DA' IL SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.

## DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la tempestiva definizione procedurale.

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vengono espressi i seguenti pareri:

PARERE Regolarità tecnica: : in merito alla verifica della conformità dell'atto e alla normativa che regola la materia, rilasciato in relazione alle proprie competenze, tenuto conto del C.C.N.L. del comparto Enti Locali

Il Responsabile del servizio Amministrativo  
contabile

**F.to Luigi Casel**

PARERE Regolarita' contabile: in merito alla verifica della conformità dell'atto ed alla normativa che regola la materia, rilasciato in relazione alle proprie competenze, tenuto conto del C.C.N.L. del comparto Enti Locali

Il Responsabile del servizio Amministrativo  
contabile

**F.to Luigi Casel**



---

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Perrachon Daniela

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Mazzolari Maria Grazia

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 04-01-2019 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) e viene eseguita sul sito web *www.comune.mattie.to.it* all'albo pretorio on-line.

Reg. Pubbl. n. 2

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Mazzolari Maria Grazia

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mattie, li 04-01-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Mazzolari Maria Grazia

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione: è' **divenuta esecutiva in data 28-12-2018:**

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Mazzolari Maria Grazia

---

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 04-01-2019 al 19-01-2019, senza reclami.  
N. registro pubblicazioni 2

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**